Decreto Consigliare 4 Maggio 1922 N. 16:

(Decreto consigliare sul trasporto della breccia)

Art. 1.

- Le breccie convenientemente preparate, saranno gratuitamente trasportate sulla linea stradale, nella proporzione stabilita in base all'estimo attuale dei fondi rustici, dai coloni che conducono poderi nello Stato della Repubblica.

Art. 2.

- Il proprietario del fondo corrisponderà al colono una indennità di L. 4 per ogni metro cubo di breccia trasportata.

Art. 3.

- Quando sul fondo non sia bestiame adatto per eseguire il trasporto della breccia, la spesa conseguente sarà sostenuta per una terza parte dal colono e per due terze parti dal proprietario, il quale effettuerà il pagamento presso la Cassa Governativa, e si accrediterà nel conto colonico della somma dovuta dal colono.

Art. 4.

- Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal 1 Gennaio 1922.